



Informa

Concordato preventivo biennale: pubblicato il Decreto Legislativo in Gazzetta Ufficiale

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43, il D.Lgs. [12 febbraio 2024, n. 13](#), in materia di accertamento tributario e concordato preventivo biennale.

Al fine di **razionalizzare** gli **obblighi dichiarativi** e favorire l'**adempimento spontaneo**, i **contribuenti di minori dimensioni**, titolari di **reddito di impresa** e di **lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel **territorio** dello Stato possono accedere al **concordato preventivo biennale** a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (ossia, 2024).

In particolare, la **disciplina** del **concordato preventivo biennale** è contenuta nel **Titolo II** del [D.Lgs. n. 13/2024](#) che risulta così strutturato:

- **Capo I** - Disposizioni generali;
- **Capo II** - Contribuenti per i quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale;
- **Capo III** - Contribuenti che aderiscono al regime forfetario;
- **Capo IV** - Disposizioni comuni di coordinamento e conclusive.



Si rileva che la **versione definitiva del [D.Lgs. n. 13/2024](#)** presenta taluni **elementi di novità** rispetto alla bozza dello schema esaminata nelle precedenti informative.

Di seguito si propone un'analisi dei contenuti del citato [D.Lgs. n. 13/2024](#), con particolare riferimento alle **novità** introdotte in materia **concordato preventivo** per i **soggetti ISA** e **forfetari**.

Concordato per i soggetti ISA

Il **Titolo II, Capo II, artt. da 10 a 22, [D.Lgs. n. 13/2024](#)** è dedicato alla **disciplina** del **concordato preventivo per i contribuenti ISA**.



In merito ai **requisiti di accesso** al concordato, previsti per i **soggetti ISA**, l'[art. 10, D.Lgs. n. 13/2024](#) **non prevede** più il conseguimento del **punteggio ISA pari almeno a 8** (requisito che era invece presente nella bozza di Decreto).
Di conseguenza, **per i periodi di imposta oggetto di concordato**, ai **soggetti ISA** che aderiscono alla definizione biennale del reddito sono riconosciuti i **benefici premiali ISA** di cui all'[art. 9-bis, comma 11, D.L. n. 50/2017](#) a prescindere dal **punteggio di affidabilità fiscale** conseguito.

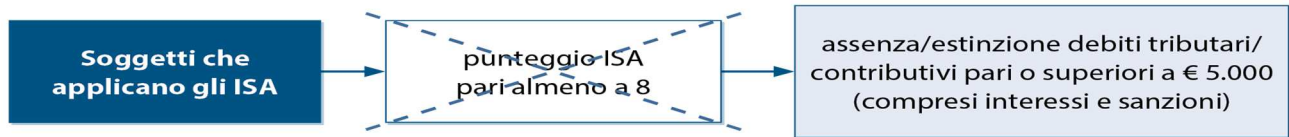
In particolare, possono accedere all'istituto del concordato i **contribuenti che applicano gli ISA** e che **con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta**, presentano l'**assenza/estinzione** entro il termine di accettazione della proposta di:

- **debiti tributari** amministrati dall'Agenzia delle Entrate ovvero
- **contributi previdenziali definitivamente accertati con sentenza irrevocabile** o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione,

complessivamente pari o superiore ad € 5.000 (compresi interessi e sanzioni).



Non concorrono al **limite di € 5.000** i **debiti** oggetto di **provvedimenti di sospensione** o di **rateazione** sino a decadenza dei relativi benefici.



La disposizione normativa letteralmente afferma che rientrano "i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità [...]". Sembra quindi non interessati quei soggetti che pur compilando i modelli ISA 2024 presentano delle cause di esclusione (ad esempio, i soggetti multiattività).

Sicuramente, **non possono accedere** alla proposta di concordato, i **contribuenti ISA** per i quali ai sensi dell'[art. 11, D.Lgs. n. 13/2024](#) sussiste **anche solo una** delle seguenti **cause di esclusione**:

- **mancata presentazione del Mod. REDDITI** in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
- **condanna** per i **reati** di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, commessi negli ultimi **tre periodi d'imposta antecedenti** a quelli di applicazione del concordato.

EFFETTI ACCETTAZIONE PROPOSTA E ADEMPIMENTI

Il soggetto che non presenta le cause di esclusione sopra riportate e accetta la proposta di concordato, ai sensi dell'art. 12, D.Lgs. n. 13/2024 è tenuto a **dichiarare** gli **importi concordati** nei **Modd. REDDITI/IRAP** relativi ai **periodi d'imposta oggetto di concordato**.

L'**accettazione** della **proposta** da parte dei soggetti di cui agli articoli 5, 115 e 116, TUIR (società di persone, associazioni professionisti, ecc.) **obbliga** al rispetto del concordato anche i **rispettivi soci e associati**.



Il comma 2 del citato art. 12, stabilisce che l'Agenzia delle Entrate provvede al **controllo automatizzato** ai sensi dell'[articolo 36-bis, D.P.R. n. 600/1973](#) delle somme non versate, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di **ravvedimento operoso** di cui all'[art. 13, D.Lgs. n. 472/1997](#).

In merito agli **adempimenti** richiesti ai soggetti interessati dalla procedura di concordato, l'[art. 13, D.Lgs. n. 13/2024](#), conferma che **nei periodi d'imposta oggetto di concordato** i contribuenti sono tenuti:

- agli **ordinari obblighi contabili e dichiarativi**;
- alla **comunicazione** dei dati mediante la **presentazione** dei **Modelli ISA**.

REDDITO D'IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO OGGETTO DI CONCORDATO

Con riferimento alla **determinazione** del **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo oggetto di concordato**, gli [artt. 15 e 16, D.Lgs. n. 13/2024](#) **non presentano elementi di novità** rispetto alla bozza del Decreto. A tal riguardo, viene confermato che:

- il **reddito di lavoro autonomo**, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, **proposto** al contribuente per il **concordato**, è determinato con riferimento all'**art. 54, comma 1, TUIR, senza considerare i valori** relativi a:
 - **plusvalenze e minusvalenze** di cui al citato art. 54, commi 1-bis e 1-bis.1, TUIR;
 - **redditi o quote di redditi** relativi a **partecipazioni in soggetti** di cui all'art. 5, TUIR.

Il **saldo netto** tra le **plusvalenze** e le **minusvalenze**, nonché i **redditi** derivanti dalle predette partecipazioni di cui all'art. 5, TUIR, determinano una **corrispondente variazione del reddito concordato**;

- il **reddito d'impresa**, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, **proposto** al contribuente per il **concordato** è individuato secondo le **regole ordinarie** del **TUIR** ovvero a seconda del tipo di contabilità adottata (ordinaria o semplificata) **senza considerare i valori relativi a**:
 - **plusvalenze e sopravvenienze attive** nonché **minusvalenze e sopravvenienze passive**;
 - **redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni** in società di persone, associazioni professionali di cui all'art. 5, TUIR, ovvero in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, TUIR.

Il **saldo netto** tra le **plusvalenze**, le **sopravvenienze attive**, le **minusvalenze** e le **sopravvenienze passive** nonché i redditi derivanti dalle predette partecipazioni di cui all'art. 5, TUIR, determinano una **corrispondente variazione del reddito concordato** secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni ad esse applicabili.



In entrambi i casi il **reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a € 2.000**.

VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA OGGETTO DI CONCORDATO

Per quanto riguarda il **valore della produzione netta oggetto di concordato**, l'[art. 17, D.Lgs. n. 13/2024](#) **non presenta elementi di novità** e conferma che tale **valore viene individuato** con riferimento agli [artt. 5, 5-bis e 8, D.Lgs. n. 446/1997](#) senza considerare:

- le **plusvalenze** e **sopravvenienze attive** nonché
- le **minusvalenze** e **sopravvenienze passive**.

Il **saldo netto** tra le plusvalenze, le sopravvenienze attive, le minusvalenze e le sopravvenienze passive determina una **corrispondente variazione del valore della produzione netta concordato** ferma restando la **dichiarazione di un valore minimo di € 2.000**.



L'**adesione al concordato non produce effetti ai fini IVA**, la cui applicazione avviene secondo le **regole ordinarie**.

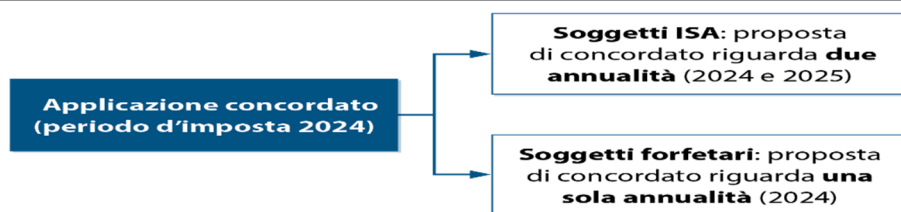
Concordato per i soggetti in regime forfetario

Il **Titolo II, Capo III, artt. da 23 a 33, D.Lgs. n. 13/2024** contiene la **disciplina del concordato** per i **soggetti in regime forfetario** di cui all'[art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014](#).

Dall'esame del citato Decreto, in quanto non espressamente indicati, risultano invece esclusi i soggetti appartenenti al cd. "regime dei minimi" di cui all'[art. 27, D.L. n. 98/2011](#).



La versione definitiva del [D.Lgs. n. 13/2024](#) all'**art. 7, comma 2** contiene una **specifica disposizione** che riguarda i **contribuenti in regime forfetario**; in particolare, l'**applicazione del concordato** per tali soggetti è **limitata**, in via sperimentale, al 2024.



In merito alle **cause di esclusione**, si ricorda che ai sensi dell'art. 24, [D.Lgs. n. 13/2024](#), **non possono accedere** al concordato preventivo i **soggetti in regime forfetario** che:

- **hanno iniziato l'attività nel periodo d'imposta precedente** a quello cui si riferisce la proposta di concordato;
- **hanno debiti tributari/contributivi di importo** complessivamente **pari o superiore a € 5.000** (compresi interessi e sanzioni);
- **presentano** una delle **cause di esclusione** di cui all'art. 11, [D.Lgs. n. 13/2024](#), ossia:
 - **mancata presentazione** del **Mod. REDDITI** in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo ad effettuare tale adempimento;
 - **condanna** per i **reati** di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, **commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti** a quelli di applicazione del concordato.



Analogamente a quanto previsto per i soggetti ISA, nei **periodi d'imposta oggetto del concordato**, i **contribuenti forfetari** che **accettano la proposta di concordato** sono tenuti a **dichiarare gli importi concordati** nonché ad **adempiere** agli **ordinari obblighi** per essi previsti dalla [Legge n. 190/2014](#).

DETERMINAZIONE DEL REDDITO OGGETTO DI CONCORDATO

Con riferimento alla **determinazione del reddito oggetto di concordato**, l'[art. 28, D.Lgs. n. 13/2024](#) rinvia alle disposizioni previste per i soggetti ISA, ferma restando la dichiarazione di un reddito minimo di € 2.000.



Per approfondimenti si veda il paragrafo reddito d'impresa e di lavoro autonomo oggetto di concordato.

Rilevanza basi imponibili concordate

I **soggetti** che **aderiscono** alla **proposta di concordato**, verseranno le **imposte sui redditi/IRAP** sulla base del "**reddito concordato**". Infatti, l'[art. 19, D.Lgs. n. 13/2024](#) precisa che nel periodo di vigenza del concordato gli:

- **eventuali maggiori o minori redditi effettivi** o
- **maggiori o minori valori della produzione netta effettivi**

non rilevano ai fini della **determinazione delle imposte sui redditi**, dell'**IRAP** nonché dei **contributi previdenziali obbligatori**; tuttavia, il contribuente può decidere di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.



In presenza di **circostanze eccezionali** da individuare con apposito Decreto MEF, che determinano **minori redditi effettivi** o **minori valori della produzione netta** effettivi, **eccedenti** la misura del **50%** (anziché del 60% come inizialmente previsto nella bozza dello schema di Decreto) rispetto a quelli oggetto del **concordato**, quest'ultimo **cessa di produrre effetti** a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.

Si noti che l'[art. 30, D.Lgs. n. 13/2024](#) riguardante i soggetti in regime forfetario presenta una formulazione analoga al citato art. 18; pertanto, quanto sopra riportato per i soggetti ISA, ove applicabile, vale anche per i contribuenti forfetari. In altre parole i **forfetari** applicheranno l'**imposta sostitutiva** (5% o 15%) sul **reddito concordato** ignorando eventuali maggiori o minori redditi effettivi.

Determinazione degli acconti

Nei **periodi d'imposta oggetto di concordato**, l'**acconto delle imposte sui redditi/IRAP** è calcolato sulla base dei **redditi** e del **valore della produzione netta concordati**; quindi, la determinazione degli acconti risulterà influenzata dal "**reddito concordato**".



La **versione definitiva** del [D.Lgs. n. 13/2024](#) precisa che **per il primo periodo di applicazione del concordato** preventivo biennale (ossia, 2024), se l'**acconto è versato in due rate**:

- la **prima rata** segue le **regole ordinarie** e, quindi, non risulterà influenzata dal "**reddito concordato**";
- la **seconda rata**, a differenza della prima, sarà ricalcolata tenendo conto del "**reddito concordato**" e **sottraendo** quanto versato con la **prima rata**.

**Determinazione acconti
(periodo d'imposta 2024)**

I° acconto calcolato sul
"**reddito effettivo**" secondo
le regole ordinarie

II° acconto calcolato come
**differenza tra acconto
dovuto** sulla base del "**reddito
concordato**" e **I° acconto versato**



Si ricorda che **per il 2024**, l'art. 37, [D.Lgs. n. 13/2024](#) prevede il **differimento del termine di versamento** del saldo e del **primo acconto** al **31 luglio senza maggiorazione** (anziché 30 giugno) per:

- i **soggetti ISA** anche se presentano **cause di esclusione ISA**;
- i **soggetti** che rientrano nel **“regime dei minimi”** nonché quelli che applicano il **“regime forfetario”**;
- i **soggetti** che **partecipano a società, associazioni e imprese in trasparenza fiscale**.

Cessazione del concordato

Le cause di **cessazione del concordato** previste rispettivamente per:

- i **soggetti ISA** all'[art. 21, D.Lgs. n. 13/2024](#);
- i **soggetti in regime forfetario** all'[art. 32, D.Lgs. n. 13/2024](#)

risultano equivalenti a quelle presenti nella bozza di Decreto approvato in via preliminare.

A tal proposito, si rammenta che il **concordato cessa di avere efficacia** a partire dal **periodo d'imposta** nel quale si verifica **una delle seguenti condizioni**:

- il **contribuente modifica l'attività svolta** nel corso del **biennio concordatario** rispetto a quella esercitata nel **periodo d'imposta precedente** il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo ISA.



Per i **soggetti in regime forfetario** è previsto che **tali nuovi attività** rientrino in **gruppi di settore** ai quali si applicano i **medesimi coefficienti di redditività**;

- il **contribuente cessa l'attività**.

Decadenza del concordato

Al ricorrere delle ipotesi specificatamente elencate all'[art. 22, D.Lgs. n. 13/2024](#), il **concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi d'imposta**; le **cause di decadenza** previste dal citato art. 22 valgono sia per i soggetti ISA che per i soggetti in regime forfetario.



All'[art. 22, comma 1, lett. c\), D.Lgs. n. 13/2024](#) è stata aggiunta **un'ulteriore causa di decadenza** (non presente nella bozza di Decreto) che consiste nell'**indicazione nel Mod. REDDITI di dati non corrispondenti** a quelli **comunicati** ai fini della **definizione della proposta di concordato**.

In particolare, il **concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta** nei seguenti casi:

- a seguito di **accertamento**, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'**esistenza di attività non dichiarate** o l'**inesistenza o l'ineducibilità di passività dichiarate**, per un **importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati**, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità indicate al comma 2 del citato art. 22;
- a causa della **modifica o integrazione del Mod. REDDITI**, i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una **quantificazione diversa dei redditi** o del **valore della produzione netta** rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l'**accettazione della proposta di concordato**;
- esistenza di **debiti tributari di importo superiore a € 5.000** ovvero ricorre una **causa di esclusione**;
- **omissione del versamento delle imposte** relative ai **redditi/IRAP** dovute a seguito di adesione al concordato preventivo biennale.



L'[art. 34, D.Lgs. n. 13/2024](#) precisa che **per i periodi di imposta oggetto del concordato**, gli **accertamenti** di cui all'[art. 39, D.P.R. n. 600/1973](#) **non possono essere effettuati** salvo che a seguito dell'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le suddette **cause di decadenza**.

Il "calendario" definitivo del concordato preventivo biennale

E' stato recentemente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 2024, n. 43, il D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13 contenente "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale".

Con lo scopo di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, il Titolo II del citato D.Lgs. n. 13/2024 contiene la **disciplina del concordato preventivo** a favore dei **contribuenti che applicano gli ISA** e dei **contribuenti forfetari**, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Nel presente contributo si riportano le **"fasi"** e i **termini di accesso alla procedura di concordato**; inoltre, si noti che l'art. 38, D.Lgs. n. 13/2024 interviene nuovamente sui **termini di presentazione delle dichiarazioni** in materia di imposte sui redditi e IRAP già di recente modificati dall'art. 11, D.Lgs. n. 1/2024.

Le fasi e i termini di accesso alla procedura di concordato

Il Titolo II, Capo I, artt. da 6 a 9, D.Lgs. n. 13/2024 esamina i seguenti aspetti:

- **finalità;**
- **ambito di applicazione;**
- **procedure informatiche di ausilio all'attuazione del concordato;**
- **elaborazione e adesione alla proposta di concordato.**

AMBITO APPLICATIVO

Come previsto dall'art. 6, D.Lgs. n. 13/2024:

	<i>"Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l'adempimento spontaneo, i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni che svolgono attività nel territorio dello Stato, possono accedere a un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente titolo".</i>
---	--

Pertanto, a decorrere dal 2024, viene prevista la possibilità per i **soggetti che applicano gli ISA** e per i **contribuenti in regime forfetario** di accedere a un **concordato preventivo biennale (CPB)**, **previa adesione** alla **proposta** formulata dall'Agenzia delle Entrate, secondo le disposizioni del Titolo II, D.Lgs. n. 13/2024.

	Per i contribuenti forfetari, in via sperimentale, la proposta di concordato è limitata ad una sola annualità (2024) .
---	---

PROCEDURE INFORMATICHE DI AUSILIO ALL'ATTUAZIONE DEL CONCORDATO

L'iter della proposta di CPB, delineato dagli artt. 8 e 9, D.Lgs. n. 13/2024, si articola secondo le seguenti "fasi":

- **l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione il software** per la **comunicazione dei dati**;
- **il contribuente inserisce i dati** necessari per **l'elaborazione della proposta di concordato**;
- **l'Agenzia delle Entrate elabora e comunica** il **"reddito concordato"**;
- **il soggetto interessato decide di accettare o rifiutare** la predetta proposta di concordato.

Fase 1	Fase 2	Fase 3	Fase 4
L'Agenzia mette a disposizione il sw per la comunicazione dei dati	Il contribuente inserisce i dati necessari per l'elaborazione della proposta	L'Agenzia elabora e comunica la proposta di concordato al contribuente	Il contribuente accetta o rifiuta la proposta di concordato

Disponibilità del software per la comunicazione dei dati

Entro il 1° aprile di ciascun anno, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari appositi **programmi informatici** per **l'acquisizione dei dati** necessari per **l'elaborazione della proposta di concordato**.



Per il 2024, il **software** è reso disponibile **entro il 15 giugno** (per il 2025, invece, tale termine è anticipato al **15 aprile**)

Dati rilevanti per la definizione della proposta di concordato

Con **Provvedimento 29 febbraio 2024**, l'Agenzia delle Entrate ha **approvato i modelli e le istruzioni utilizzabili** per la **comunicazione dei dati rilevanti** ai fini dell'**elaborazione della proposta** di CPB per il **2024 e 2025** e per la **relativa accettazione**.

Di seguito viene riportato il nuovo **Mod. CPB** che:

- **costituisce parte integrante dei Mod. ISA** (quadro P);
- va presentato dai **contribuenti** che **nel 2023** hanno esercitato, in via prevalente, una delle attività economiche nei settori agricoltura, manifattura, servizi, attività professionali e commercio per le quali **risultano approvati i relativi indici** e che **intendono aderire** alla **proposta di CPB** per il 2024 e 2025 (non necessariamente l'importo del reddito proposto per il 2024 è il medesimo di quello per il 2025).



CODICE FISCALE

QUADRO P

Concordato Preventivo Biennale

Condizioni di accesso

P01	Presenza dei requisiti				Barrare la casella
P02	Assenza di cause d'esclusione				Barrare la casella
P03	Presenza di eventi straordinari				

Dati contabili

P04	Reddito rilevante ai fini del CPB		,00
P05	Valore della produzione netta IRAP rilevante ai fini del CPB		,00

Proposta CPB

P06	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024		,00
P07	Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00
P08	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2024		,00
P09	Valore della produzione netta IRAP proposto ai fini del CPB p.i. 2025		,00

Accettazione proposta CPB

P10	Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo e del valore della produzione netta IRAP ai fini CPB per il p.i. 2024 e il p.i. 2025	Barrare la casella
-----	--	--------------------



Il programma per la gestione del CPB è **integrato nel software “Il tuo ISA”**. Pertanto, i **soggetti ISA**, oltre ai dati richiesti ai fini del calcolo ISA, **indicano nel Mod. CPB** gli **elementi** richiesti per **calcolare la proposta di concordato**, ossia:

- **condizioni di accesso;**
- **dati contabili.**

Il Mod. CPB va presentato congiuntamente al Mod. ISA in fase di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

Invece, ai **contribuenti forfetari** che intendono aderire al CPB è dedicata la **nuova Sezione VI - Quadro LM** del **Mod. REDDITI PF 2024** di seguito riportata.

SEZIONE VI
Concordato
Preventivo
regime forfetario

Condizioni di accesso

LM60	Presenza dei requisiti	
LM61	Assenza di cause d'esclusione	
LM62	Presenza di eventi straordinari	

Proposta CPB

LM63 Reddito proposto ai fini del CPB p.i. 2024

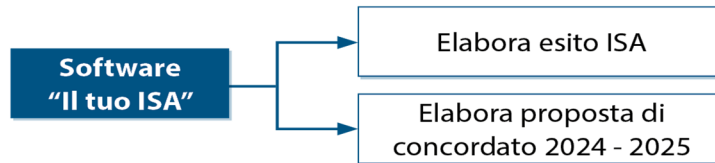
Accettazione proposta CPB

LM64 Accettazione della proposta di reddito di impresa/lavoro autonomo ai fini CPB per il p.i. 2024



Si ricorda che per i **contribuenti in regime forfetario**, l'applicazione del concordato è limitata, in via sperimentale, **al solo 2024**.

La proposta di concordato è **elaborata e comunicata** dall'Agenzia delle Entrate al contribuente attraverso il predetto software.



La proposta di concordato è elaborata:

- **in coerenza** con i **dati dichiarati** dal contribuente e comunque nel **rispetto** della sua **capacità contributiva**;
- sulla base di una **metodologia** (approvata dal MEF) **che valorizza**, anche attraverso **processi decisionali completamente automatizzati**, le **informazioni** già **in possesso dell'Amministrazione finanziaria**, limitando l'introduzione di nuovi oneri dichiarativi.



La **metodologia**, per i soggetti ISA e contribuenti forfetari, considera gli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA, e delle risultanze della loro applicazione.

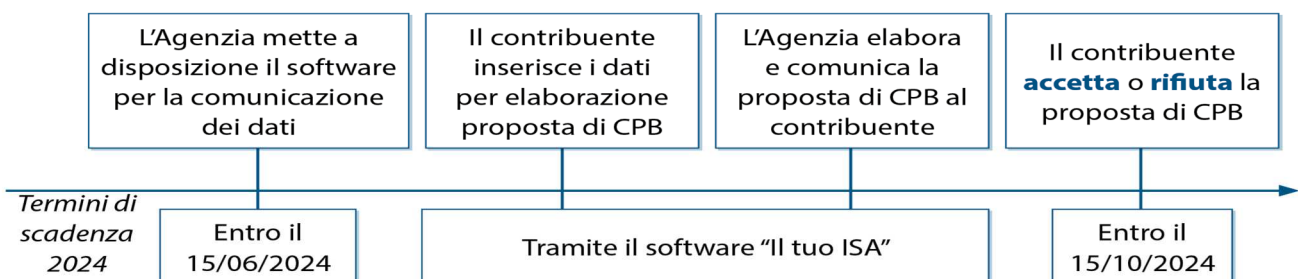
Ai fine dell'elaborazione della proposta di concordato, l'Agenzia, in aggiunta ai predetti dati, può acquisire **ulteriori dati** dalle **banche dati** nella sua disponibilità e di altri soggetti pubblici.

Adesione/diniego della proposta di concordato

Il contribuente **può aderire** alla proposta di concordato **entro il 30 giugno** (termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi e IRAP).

Per il **primo anno di applicazione** il **termine di adesione** è differito al **15 ottobre**, ossia al (nuovo) termine previsto dall'art. 38, [D.Lgs. n. 13/2024](#) per la presentazione del Mod. REDDITI/IRAP 2024. In base al citato art. 38, infatti, **nel 2024** (con riferimento al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023):

- le **persone fisiche** e le **società / associazioni** ex art. 5, TUIR (società semplici, snc, sas ed equiparate) presentano la dichiarazione **entro il 15 ottobre dell'anno successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta;
- i **soggetti IRES**, presentano la dichiarazione entro il **quindicesimo giorno del decimo mese successivo** a quello di chiusura del periodo d'imposta.



La tua impresa,
i nostri servizi

**FACCIAMO CRESCERE
LA TUA AZIENDA**



ROVIGO
Viale del lavoro, 4
0425.403505

PORTO VIRO
Via Roma, 61
+39 335 752 2670

BADIA POLESINE
Galleria San Giovanni, 22
0425.52262

seguici anche su:
www.imprese-ro.it

